

L.R. Basilicata 2-2-2004 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2004.

Art. 16

Rateizzazione recupero crediti derivanti da sanzioni amministrative e tributarie.

1. La Regione **rateizza** i recuperi dei crediti regionali derivanti da sanzioni amministrative e tributarie, su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate documentabili.

2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di ventiquattro rate mensili, In presenza di particolari, documentate situazioni di disagio economico del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.

3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'interessato dopo la notifica di una cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#).

4. Gli interessi legali dovuti dal debitore in conseguenza dell'applicazione della rateizzazione sono calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dal provvedimento di rateizzazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposita direttiva per la concessione della rateizzazione in relazione al pagamento di sanzioni amministrative e tributarie, nella quale sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore e la misura dell'interesse da applicarsi.